

Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27 novembre 2009

Entrato in vigore il 20 dicembre 2009

Integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 aprile 2021

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2025

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.1

Il Consiglio Comunale è l'organo elettivo di indirizzo e controllo politico amministrativo.

L'elezione, la composizione e le competenze del Consiglio, la posizione giuridica dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge.

L'attività del Consiglio è regolata., oltre che dalla legge, dalle disposizioni dello Statuto Comunale al quale si rimanda integralmente (articoli da 26 a 33) e dal presente Regolamento.

Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, allo scopo di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART.2

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale. Di norma le sedute del Consiglio si tengono nella sala posta al piano terra dell'edificio comunale.

La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

Nella sala ove si riunisce il Consiglio sono esposte la bandiera nazionale, la bandiera dell'Unione Europea, il Gonfalone del Comune e quello della Regione

In caso di indisponibilità della sala consiliare o per ragioni di opportunità il Sindaco Presidente, può stabilire temporaneamente, una diversa sede

ART. 3

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Il Presidente, all'ora fissata nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale e non appena raggiunto il numero legale accertato mediante appello nominale, fatto dal Segretario, dichiara aperta la seduta dando inizio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale, elencando i consiglieri intervenuti, e dichiara deserta la seduta.

ART.4 SECONDA CONVOCAZIONE

Il Presidente procede, sulla scorta del verbale di diserzione di seduta, a riconvocare il Consiglio Comunale, in seconda convocazione. In tale seconda convocazione saranno discussi gli argomenti iscritti "all'ordine del Giorno" della seduta andata deserta.

Le materie per le quali la legge richiede un numero speciale di presenti o di voti non possono essere trattate in seconda convocazione

ART. 5 ESPRESSIONE DEL VOTO

L'espressione del voto è, di norma, palese ed avviene o per appello nominale o per alzata di mano. Nel caso di deliberazioni concernenti nomine di persone e, inoltre, quando venga riconosciuta la facoltà di apprezzamento di qualità soggettive od effettuata valutazione di azioni personali, la votazione è segreta.

Nel caso di votazione segreta, le schede vengono scrutinate da tre Consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, nominati nella medesima seduta. Il Presidente proclama l'esito della votazione che il Segretario annota a verbale.

Se sulle schede votate sorgessero contestazioni si pronunzia, seduta stante, il Presidente, sentiti gli scrutatori.

Stabilito definitivamente l'esito della votazione senza contestazioni da parte di alcun consigliere presente, le schede vengono, seduta stante, distrutte.

Nel caso di contestazioni che non si siano potute dirimere immediatamente, tutte le schede utilizzate per la votazione (schede valide, nulle, bianche e contestate), firmate sul retro dagli scrutatori, vengono raccolte in una busta chiusa i cui lembi sono controfirmati dagli scrutatori e con l'annotazione della votazione a cui si riferiscono e conservate, a cura del Segretario, per eventuali ulteriori provvedimenti.

Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri Comunali, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.

Quando si tratti di Regolamenti si procede di norma a votazione per singoli articoli salvo diversa volontà del Consiglio.

In ogni caso, su ogni proposta di deliberazione, il Consiglio deve obbligatoriamente esprimersi con un'unica votazione finale.

ART. 6 DIVIETI DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO

Iniziata la votazione, non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.

ART 7 SEDUTE "APERTE" E CONGIUNTE

Quando particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco Presidente, sentiti i capigruppo Consiliari, può convocare un'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi diversi previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

L'adunanza ha carattere straordinario ed alla stessa, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, economiche, sportive, culturali, politiche e sindacali e comunque i soggetti, anche privati, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei cittadini, dei rappresentanti e dei soggetti come sopra individuati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" e congiunte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune e viene redatto un verbale sommario della discussione

ART. 7 BIS – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

Il Consiglio Comunale, la Commissione di cui all'articolo 29 e tutte le altre Commissioni comunali, in caso di necessità e/o per motivazioni eccezionali, esercitano la facoltà di riunirsi con la modalità della videoconferenza da remoto, su decisione del Sindaco/Presidente, sentiti i Capigruppo e con le modalità di seguito specificate che si applicano, per quanto compatibili, anche alle Commissioni suddette:

1. Le sedute in videoconferenza esperite con una prima modalità prevedono che i Consiglieri Comunali, il Sindaco e il Segretario Comunale nonché eventuali dipendenti comunali, per cause di forza maggiore debitamente motivate, possano partecipare ai lavori a distanza, da luoghi diversi dalla Sala Consiliare o dal luogo fissato per la seduta, in modalità sincrona e simultanea.
2. Le sedute del Consiglio Comunale e quelle delle Commissioni possono svolgersi altresì in forma mista, per cause di forza maggiore debitamente motivate, con la simultanea e contestuale partecipazione, sia in presenza fisica nella Sala Consiliare o nei luoghi fissati per la seduta, sia mediante collegamento da remoto alla piattaforma informatica, tramite l'allestimento di apposita strumentazione presso la Sala Consiliare o presso altro luogo. In tal caso occorre dare atto delle contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengano da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando nel verbale eventuali assenze e relative conseguenze nello svolgimento dei lavori.
3. Le adunanze in videoconferenza del Consiglio Comunale e delle Commissioni si svolgono utilizzando piattaforme telematiche messe a disposizione dall'Ente che consentano la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione degli stessi, permettendo il corretto svolgimento della discussione e l'esercizio del diritto di voto in tempo reale per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Per lo svolgimento del Consiglio e delle Commissioni in modalità a distanza, i partecipanti dovranno essere dotati di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma (computer fissi o portatili dotati di microfono e telecamera, tablet, smartphone e relativa connessione ad internet) Si dà atto che tutte le predette dotazioni siano da intendersi a carico dei singoli soggetti coinvolti.
4. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza, viene comunque depositata presso l'Ufficio Segreteria e trasmessa telematicamente ai Consiglieri.
5. È consentito ai Consiglieri e agli altri partecipanti alla seduta di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. Le condizioni contenute nel

presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica sono responsabili il Presidente ed il Segretario Comunale. Resta inteso che il luogo da cui avverrà il collegamento deve garantire la massima riservatezza a ciascuno degli intervenuti impegnati nelle attività nonché l'assenza di eventuali interferenze o terzi soggetti.

6. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle forme e modalità previste ordinariamente dallo Statuto e dal presente Regolamento e reca espressamente indicata la modalità di svolgimento in videoconferenza; convenzionalmente si intende che la seduta abbia luogo presso la sede dell'Ente.

7. In apertura di seduta, i Consiglieri Comunali e il Sindaco rispondono all'appello nominale. Il Sindaco/Presidente, anche per mezzo del Segretario verbalizzante, deve accertare l'identità degli intervenuti, nonché recepire la dichiarazione del Consigliere di assenza di terze persone nel luogo da cui avviene il collegamento.

8. Qualora si verificano impedimenti tecnici tali da impedire il corretto collegamento, potrà essere dato ugualmente corso all'assemblea soltanto nel caso in cui il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati, anche soltanto in audio, sia garantito. Saranno considerati assenti giustificati i Consiglieri impossibilitati a collegarsi.

9. Nel caso di problemi di connessione e di impossibilità di ripristino del collegamento video in tempi brevi, è possibile procedere con il solo collegamento audio e procedere comunque alla votazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito al comma 10 circa le espressioni di voto e dando notizia nel verbale della seduta dei problemi verificatisi.

10. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei Consiglieri e del Sindaco deve avvenire in modo palese, per alzata di mano. Qualora possano intervenire problemi tecnici di visualizzazione della seduta, si procederà alla votazione per appello nominale degli aventi diritto. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

11. Per le sedute del Consiglio Comunale, la pubblicità delle stesse, viene garantita mediante la registrazione della seduta e la successiva pubblicazione sul Canale YouTube istituzionale e sul sito internet dell'Ente

12. La registrazione delle sedute del Consiglio Comunale può essere sospesa, qualora si discuta di questioni che rivestano carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali in trattazione.

ART. 8 - VOTI VALIDI PER LA APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti nei quali siano richieste speciali maggioranze e particolari forme e modalità di votazione, ogni deliberazione o proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I Consiglieri che si astengono al voto non sono computati tra i votanti, ma concorrono a determinare il numero dei presenti ai fini del computo del "quorum".

Nelle votazioni mediante schede, quelle bianche e quelle non leggibili si computano per determinare il numero dei votanti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata e non si può procedere al ballottaggio salvo che nei casi previsti dalla Legge, né potrà proporsi una nuova votazione sull'argomento nella stessa seduta.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 9 POTERI DEL PRESIDENTE

Compete al Presidente il mantenimento dell'ordine nelle sedute al fine di garantire l'osservanza delle Leggi e Regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legittimità delle deliberazioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, regola la discussione autorizzando gli interventi, precisa i termini delle questioni in discussione e sulle quali si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama l'esito.

Può intervenire nella discussione in qualsiasi momento. Ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta o di sciogliere l'adunanza facendone redigere processo verbale.

ART. 10 ORDINE E POLIZIA NELL'AULA

Il Presidente può avvalersi, ordinariamente, degli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani per garantire l'ordine nell'aula delle riunioni. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al consiglio se non per ordine del Presidente.

Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente e nemmeno la temporanea sospensione della seduta porti al ristabilimento della calma, questi può ordinare lo scioglimento della adunanza e lo sgombero dell'aula o l'eventuale allontanamento degli elementi che hanno causato i tumulti.

ART. 11 ORARIO E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le riunioni del Consiglio Comunale possono avvenire in qualsiasi giorno, anche festivo, cercando di favorire, il più possibile la partecipazione dei Consiglieri e l'affluenza del pubblico. Dell'adunanza viene data tempestiva informazione mediante affissione di appositi manifesti.

Nel caso in cui la seduta del Consiglio Comunale si svolga o si protragga nelle ore serali, oltre le ore 24, a richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, la seduta potrà essere aggiornata. La nuova data ed ora saranno stabiliti, seduta stante, previo accordo fra i Capigruppo Consiliari.

Al fine di consentire una più ampia diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, con lo scopo di favorire una maggior possibilità di partecipazione del cittadino all'attività politico-amministrativa, è consentito effettuare video riprese delle sedute pubbliche dell'organo consiliare, che saranno effettuate direttamente dal Comune o attraverso soggetto preventivamente individuato e autorizzato.

Il Sindaco Presidente disporrà affinché nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli contenenti le necessarie indicazioni circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ciascun Consigliere, in occasione del proprio intervento, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e alla divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in questo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del Consigliere senza ripresa identificativa.

Sono assolutamente vietate riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, ad associazioni a carattere religioso o filosofica, la vita e i costumi sessuali delle persone.

Parimenti sono vietate le riprese audiovisive ogni volta che le discussioni abbiano ad oggetto dati "sensibili", dati "giudiziari" o comunque dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo, nonché per la dignità dell'interessato.

Le sedute del consiglio saranno trasmesse o in diretta o in differita esclusivamente da siti autorizzati ufficialmente dall'amministrazione comunale.

È vietata la diffusione parziale, salvo quanto previsto ai commi precedenti, delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

ART. 12 ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

Il Consiglio Comunale esamina e discute gli argomenti, iscritti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui sono riportati nell'elenco, trasmesso ai Consiglieri, in allegato all'avviso di convocazione.

Il Presidente, anche su richiesta dei Consiglieri, potrà proporre al Consiglio Comunale l'eventuale inversione dell'ordine del giorno. Il Consiglio Comunale si pronunzierà in merito, mediante votazione palese per alzata di mano.

Nel caso in cui, per argomenti di particolare contenuto tecnico, il Presidente ritenesse opportuna la audizione, nel corso della seduta consiliare, di funzionari o tecnici non appartenenti al Consiglio Comunale, potrà proporre la sospensione temporanea della seduta facendola votare dal Consiglio Comunale per alzata di mano.

Eguale si procederà nel caso di proposta di rinvio ad altra seduta della discussione di un argomento all'ordine del giorno.

Nei casi suddetti, ogni Consigliere potrà intervenire per illustrare il proprio parere a favore o contro la proposta del Presidente per un periodo limitato a non più di cinque minuti.

ART.13 PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI - ESAME E DISCUSSIONE DEI VARI ARGOMENTI

Almeno due giorni prima della seduta consiliare, possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti gli argomenti in discussione.

Gi emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.

Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro Consigliere può farlo proprio.

Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

Gli argomenti, oggetto di deliberazione, iscritti all'Ordine del Giorno, sono illustrati ai convenuti dal Presidente e dell'Assessore competente o da altro relatore indicato dal Presidente salvo i casi di cui agli articoli da 24 a 27.

Al termine della relazione, se non vi sono richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l'adozione della deliberazione nei termini illustrati.

Qualora vi siano richieste di intervento, i Consiglieri che intendono parlare, devono farne richiesta al Presidente il quale accorderà la parola secondo l'ordine delle domande.

Il Consigliere che interviene nella discussione prende la parola, dal proprio banco, rivolgendosi al Consiglio Comunale.

Non sono ammessi colloqui o spiegazioni al dialogo né divagazioni su argomenti che non riguardino l'oggetto della deliberazione da adottarsi.

Gli interventi dovranno essere il più possibile sintetici con una durata massima di dieci minuti durante i quali non è ammessa interruzione, da parte di altri, tranne che dal Presidente e per un richiamo al regolamento.

I richiami al regolamento ed all'Ordine del Giorno hanno la precedenza sulla questione principale.

Gli interventi dei vari Consiglieri saranno riassunti e sintetizzati dal Segretario Comunale coadiuvato dal funzionario Responsabile del servizio, sulla traccia della registrazione eseguita in ogni seduta consiliare.

Solo nel caso in cui il Consigliere, intervenuto nella discussione, ne faccia espressa richiesta, sarà trascritto a verbale l'intervento integrale, che successivamente sarà consegnato in forma scritta e firmato in calce al Segretario Comunale che lo allegherà al verbale relativo.

Al termine degli interventi dei Consiglieri, è ammessa la replica, da parte del Presidente, del Relatore e di altro membro dell'Amministrazione Comunale.

Esauriti gli interventi e le eventuali repliche, è ammessa, di norma, solo la dichiarazione di voto.

Sulle proposte di deliberazione, esaminate con parere favorevole ed unanime da parte della Conferenza dei Capigruppo, è ammessa, dopo la relazione, la sola dichiarazione di voto, salvo espressa richiesta di intervento sull'argomento di uno o più Consiglieri Comunali.

ART. 14 INTERDIZIONE DELLA PAROLA

Il Presidente, dopo aver richiamato, per due volte, un Consigliere a non discostarsi dall'argomento in discussione, può interdirgli la parola su quell'oggetto per il resto della seduta.

Se l'oratore insiste, decide il Consiglio Comunale, senza ulteriore discussione, per alzata di mano.

L'interdizione della parola non si estende all'eventuale dichiarazione di voto.

ART. 15 FATTO PERSONALE

Costituisce fatto personale l'essere attaccato o censurato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

Chi chiede la parola per “fatto personale”, deve precisare esattamente in che cosa consista il fatto personale e, in merito, decide il Presidente.

Se il Consigliere insiste nella richiesta, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio Comunale, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

Potrà rispondere a chi ha preso la parola, per “fatto personale”, soltanto il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili nell'incidente.

ART. 16 PROPOSTE PREGIUDIZIALI O SOSPENSIVE

Eventuali eccezioni pregiudiziali o sospensive, tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un argomento all'ordine del giorno, devono essere proposte prima che se ne inizi la discussione.

Dette eccezioni sono sottoposte alle decisioni del Consiglio Comunale e su di esse è consentito per non più di cinque minuti l'intervento di non più di un Consigliere per gruppo.

Le controproposte che non abbiano carattere di semplice emendamento alla proposta di discussione debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse se non dopo che queste siano state respinte.

ART.17 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Alla chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'Assessore competente, agli eventuali relatori e, nel caso di proposte e mozioni, al Consigliere competente.

ART. 18 DICHIARAZIONE DI VOTO E VOTAZIONE

Alla chiusura della discussione, è ammessa la semplice dichiarazione di voto. Quando siano stati proposti emendamenti si procede alla votazione cominciando da quelli soppressivi, passando, poi ai modificativi e, per ultimo, agli aggiuntivi.

ART. 19 RETTIFICHE NELLE DELIBERAZIONI IN DISCUSSIONE

Prima della votazione definitiva di una proposta, un Assessore od un Consigliere può segnalare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma e proporre modificazioni su quegli argomenti che appaiono in tutto od in parte, contrastanti con il provvedimento.

Il Consiglio Comunale, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, si pronunzia in merito con votazione palese.

Gli interventi previsti non potranno eccedere la durata di cinque minuti.

ART. 20 ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLE DELIBERAZIONI

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle votazioni ove sussista un interesse personale diretto o di congiunti o affini e di società o aziende amministrate o controllate dai medesimi.

L'obbligo di astensione comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula, e non solo dal settore riservato al consiglio, durante la trattazione di detti affari.

I Consiglieri di cui sopra non sono da computarsi nel numero fissato per la validità delle sedute del Consiglio, limitatamente all'argomento per il quale sussiste incompatibilità.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO-

ART. 21

DICHIARAZIONI IN APERTURA DI SEDUTA

In apertura di seduta, il Presidente prende o concede la parola per fare dichiarazioni o commenti che non comportino obbligo di risposta immediata, su fatti di particolare importanza o rilievo sia locale che nazionale, non concernenti oggetti o materie poste all'Ordine del Giorno.

L'argomento, oggetto dell'intervento da parte del Consigliere, deve essere comunicato al Presidente prima dell'inizio della seduta.

Gli interventi relativi, sia del proponente che degli altri Consiglieri e del Presidente, non potranno superare i cinque minuti.

Nell'ipotesi che, o per il numero degli interventi o per il loro contenuto, sorgano dubbi sull'ammissibilità delle richieste di intervento, il Presidente decide, sentiti i capigruppo.

ART.22

INTERROGAZIONI INTERPELLANZE MOZIONI ORDINI DEL GIORNO- AMMISSIBILITA'

Le interrogazioni, le interpellanze le mozioni e gli ordini del giorno sono di norma posti in discussione al primo punto dell'ordine del giorno" della riunione del Consiglio Comunale immediatamente successivo alla loro presentazione. La lettura e/o l'esposizione dell'argomento oggetto di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno sono effettuate dal proponente o dal primo dei firmatari.

ART23

CARATTERE DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione si definisce come una semplice domanda scritta formulata al Sindaco su di un determinato fatto al fine di verificare se sia vero, se il fatto sia a conoscenza dell'Amministrazione, se di esso sia stato investito qualche ufficio comunale e se si sia preso o si intenda prendere alcun provvedimento in merito ad un determinato affare.

A seguito della risposta che l'Amministrazione potrà dare all'interrogante questi potrà dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto,

ART. 24 CARATTERE DELLE INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda scritta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali siano stati adottati o si stiano per adottare determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e in genere i motivi e gli intendimenti dell'Amministrazione.

A seguito della risposta che l'Amministrazione potrà dare all'interpellante questi potrà dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto,

ART. 25 CARATTERE DELLE MOZIONI

La mozione si definisce come una proposta che uno o più Consiglieri avanzano in merito a particolari argomenti e può contenere anche proposte di particolari provvedimenti in merito.

La mozione viene presentata per iscritto e deve contenere l'esatta indicazione dell'argomento ed una sintetica indicazione delle proposte o provvedimenti suggeriti.

Presuppone una ampia discussione su un argomento di particolare rilevanza, anche se esso è già stato oggetto di interrogazione.

Si definisce "mozione d'ordine" il richiamo a normali normative di legge o regolamenti o a rilievi formulati circa le modalità di discussione di una determinata questione o le procedure di votazione. La mozione di "sfiducia costruttiva" è regolata dall'art. 21 dello Statuto Comunale.

ART. 26 DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

Dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, il proponente o, nel caso in cui la mozione venga presentata da più Consiglieri, il primo firmatario procede all'illustrazione della mozione.

L'intervento non potrà superare il tempo di dieci minuti. Anche i successivi interventi non dovranno superare tale limite di tempo.

ART. 27 CARATTERE DEGLI ORDINI DEL GIORNO

L'ordine del giorno è l'atto, approvato dal Consiglio Comunale, con il quale esso esprime la propria posizione, o formula proposte e richieste, su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune. Le proposte di ordine del giorno possono essere presentate da uno o più componenti del Consiglio, sottoscrivendole con la propria firma.

Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno, e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quando l'oggetto e/o la sua formulazione costituisca violazione di legge e di principi morali e civili, dandone motivata comunicazione al primo firmatario.

TITOLO IV

ORGANI DI COLLABORAZIONE E DI SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

In armonia con quanto previsto all'articolo 33 dello Statuto Comunale è istituita la Conferenza dei Capigruppo, organo di collaborazione e di consultazione che affianca il Presidente nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e in altre materie di rilievo politico e amministrativo.

La Conferenza è costituita dai Capigruppo consiliari, con la presidenza del Sindaco o di un Assessore a lui delegato.

La conferenza è convocata dal Sindaco per sua iniziativa o quando lo richiedano almeno due Capigruppo Consiliari.

Ogni Capogruppo Consiliare può individuare, con atto scritto da presentare al Sindaco, un suo sostituto (Vice Capogruppo) che ne farà le veci in caso di sua assenza.

ART. 29 COMMISSIONE CONSILIARE INTERSETTORIALE

L'elezione, la composizione e le competenze della Commissione Intersectoriale sono regolate dall'articolo 29. dello Statuto Comunale.

La convocazione dei componenti è effettuata dal Presidente ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Comunale, mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno, da recapitare al domicilio di ciascun Commissario almeno tre giorni prima della riunione; per pratiche di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire anche per le vie brevi con almeno un giorno di anticipo.

In caso di impedimento, ciascun Commissario potrà delegare altro Consigliere dello stesso gruppo a partecipare alla riunione; tale delega dovrà essere comunicata in forma scritta al Presidente.

La verbalizzazione delle sedute è affidata ad un dipendente comunale di volta in volta individuato in base agli argomenti trattati e, in caso di sua assenza, il Presidente nomina un sostituto tra i membri della Commissione che fungerà da verbalizzante.

Al termine della seduta i componenti della Commissione dovranno esplicitare un parere in merito al ciascuna pratica esaminata.

TITOLO V

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ART. 30 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo disciplina la pubblicità delle dichiarazioni dei redditi annuali del Sindaco e degli altri Consiglieri Comunali sulla base delle vigenti normative.

ART. 31 SOGGETTI E OBBLIGHI

Ogni anno, entro i due mesi successivi al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il Sindaco e gli altri Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare, presso il Segretario Comunale la copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

ART. 32 INADEMPIMENTO E REGOLARIZZAZIONE

Decorso il termine previsto senza che sia stata prodotta la documentazione il Sindaco diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro quindici giorni.

Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto il Sindaco ne dà notizia al Consiglio Comunale con formale comunicazione di cui il Consiglio prende atto.

Qualora siano state presentate dichiarazioni incomplete o irregolari il Sindaco ha la facoltà di assegnare un termine per la regolarizzazione della documentazione.

ART.33 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Celle Ligure hanno diritto di conoscere le dichiarazioni dei redditi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.

ART. 34 PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL SINDACO E DEGLI ALTRI CONSIGLIERI COMUNALI

Le copie delle dichiarazioni dei redditi sono a disposizione, per l'esercizio del diritto di visione dei soggetti indicati nell'articolo 4, presso l'Ufficio del Segretario Comunale.

Il diritto è esercitato mediante richiesta scritta al Segretario del Comune.

Prima di consentire l'accesso alla consultazione dovrà essere accertata l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del Comune.

È autorizzata la pubblicazione sul sito e sul periodico di informazione del Comune di Celle Ligure del solo reddito lordo complessivo del Sindaco e degli altri Consiglieri Comunali risultante dal prospetto riepilogativo della dichiarazione, previa verifica dell'importo da parte degli interessati.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.35 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

Art.36 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica ed è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 37 NORME TRANSITORIE

La Commissione Consiliare Intersettoriale esistente all'entrata in vigore del presente Regolamento è confermata nel numero, nella composizione e nelle competenze, fino alla sua naturale scadenza.

Le disposizioni di cui al Titolo V "Trasparenza amministrativa" del presente regolamento entrano in vigore dall'anno 2010.